

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2000
relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

(2000/140/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha sentito il comitato economico e finanziario prima di presentare la proposta.
- (2) Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato, il 10 giugno 1999, la risoluzione 1244 con l'intento di promuovere, nell'attesa di una composizione definitiva, un'autonomia sostanziale nel Kosovo e l'istituzione di un governo autonomo all'interno della Repubblica federale di Jugoslavia.
- (3) La comunità internazionale ha istituito, sulla base di tale risoluzione, una forza di sicurezza internazionale (KFOR) e un'amministrazione civile provvisoria del Kosovo (UNMIK), facente capo alle Nazioni Unite.
- (4) Obiettivo dell'UNMIK è istituire delle strutture amministrative che consentano al popolo kosovaro di esercitare un'autonomia sostanziale. A tal fine, sono conferiti all'UNMIK tutti i poteri legislativi ed esecutivi, compresa l'amministrazione della giustizia.
- (5) L'UNMIK sta provvedendo a coinvolgere nelle sue attività i principali partiti politici e le comunità etniche del Kosovo.
- (6) L'UNMIK comprende quattro settori o «pilastri» e l'Unione europea ha assunto la guida ⁽²⁾ del quarto pilastro, quello responsabile della ricostruzione economica.
- (7) L'UNMIK e il quarto pilastro in particolare hanno fatto notevoli progressi nella costruzione di un quadro economico di base e continuano ad adoperarsi in tal senso.
- (8) L'UNMIK sta istituendo un'Autorità fiscale centrale che elaborerà procedure trasparenti e affidabili per la gestione del bilancio del Kosovo.
- (9) Le attuali circostanze sfavorevoli e i dati elaborati dall'UNMIK di concerto con il Fondo monetario internazionale (FMI) sono tali da rendere indispensabile per il

Kosovo il ricorso a un sostegno esterno per poter sviluppare un'economia di mercato solida e un'amministrazione civile. Tale aiuto esterno eccezionale dovrebbe essere, sino alla fine del 2000, dell'ordine di 115 milioni di EUR.

- (10) L'UNMIK ha chiesto formalmente un sostegno finanziario eccezionale.
- (11) La fornitura di un sostegno di bilancio esterno equamente ripartito fra i donatori è essenziale per aiutare a coprire le esigenze residue in termini di finanziamento constatate nel bilancio dell'UNMIK per il Kosovo.
- (12) Il Kosovo non è in grado di contrarre debiti né all'interno né all'estero, non può far parte delle istituzioni finanziarie internazionali e non può quindi beneficiare dei tradizionali programmi di aiuto.
- (13) L'economia del Kosovo è poco sviluppata e il suo PIL pro capite è fra i più bassi d'Europa.
- (14) La concessione di un'assistenza finanziaria comunitaria sotto forma di contributi a fondo perduto all'UNMIK, che la utilizzi a beneficio del popolo kosovaro, costituisce una misura adeguata ad allentare la morsa finanziaria in cui è presa la provincia.
- (15) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio, l'assistenza finanziaria rientra nella dotazione stanziata per il Kosovo nel 2000 e in quanto tale è subordinata alle disponibilità del bilancio generale dell'Unione.
- (16) È opportuno che tale assistenza eccezionale sia gestita dalla Commissione europea.
- (17) Il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità mette a disposizione dell'UNMIK un'assistenza finanziaria eccezionale sotto forma di contributi a fondo perduto di 35 milioni di EUR, allo scopo di alleviare la situazione finanziaria del Kosovo, agevolare lo sviluppo di un'attività amministrativa di base e sostenere l'istituzione di un solido quadro macroeconomico.

⁽¹⁾ Parere espresso il 3 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ International civil presence in Kosovo: relazione del Segretario generale a norma della risoluzione 1244, paragrafo 10, del Consiglio di sicurezza dell'ONU (S/1999/672), 12 giugno 1999, II.5.

2. La Commissione gestisce tale assistenza in stretta collaborazione con il comitato economico e finanziario in coerenza con gli accordi o le intese tra l'FMI e l'UNMIK o altra autorità del Kosovo riconosciuta a livello internazionale.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a convenire con l'UNMIK, previa consultazione del comitato economico e finanziario, le condizioni economiche cui è subordinata l'assistenza. Queste condizioni devono rispettare gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La Commissione, sentito il comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI e la Banca mondiale, verifica periodicamente che le politiche economiche del Kosovo rispettino gli obiettivi e le condizioni economiche dell'assistenza.

Articolo 3

1. Il contributo è messo a disposizione dell'UNMIK in almeno due quote distinte, sempreché siano soddisfatte le condizioni economiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La

seconda quota sarà sbloccata previa consultazione del Comitato economico e finanziario.

2. Il contributo è trasferito all'UNMIK tramite l'Autorità fiscale centrale e destinato esclusivamente a provvedere alle necessità di bilancio del Kosovo.

Articolo 4

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro la fine del 2000 e acclude alla relazione una valutazione sullo stato di attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA
